

Cod. H30/P2

Cod. MF/ne

Circ. n. 56

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm – aoo\_generale**Prot.: 0000628****Data: 12/06/2023**Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI****Oggetto: Sentenza TAR Lazio sez. II, n.14283/2022– annullamento Circolare  
MEF n. 15 del 16/5/2019 - rilevazioni ai sensi del titolo V del D. Lgs.  
N. 165 DEL 30/3/2001.**

Appare utile tornare a rivolgere la attenzione degli Ordini alla sentenza del TAR Lazio, sez. II, n.14283/2022, che afferma il principio per cui agli Ordini e Collegi professionali, pur qualificati come enti pubblici non economici, non si può applicare indistintamente e automaticamente l'intera disciplina sul pubblico impiego, né quella generale sulla razionalizzazione della spesa pubblica.

In particolare, il TAR ha annullato la circolare MEF che pretendeva che gli Ordini fossero tenuti a inviare al Ministero i dati relativi alle spese per il personale, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo sulla spesa pubblica.

Il TAR, dopo aver rilevato la portata lesiva della circolare, in quanto recante un sacrificio diretto e attuale nella sfera giuridica degli Ordini e contro la loro volontà, ha sostanzialmente ritenuto che a questi debbano adeguarsi ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica che siano "a essi relativi". Ciò in virtù della intervenuta revisione del comma 2 dell'art. 2 del DL 101/2013.

Per il TAR, quindi, occorre una espressa previsione legislativa finalizzata a individuare, di volta in volta, quali principi sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica possono applicarsi agli Ordini professionali, stante il ruolo istituzionale da essi svolto, fermo restando il potere del legislatore di dettare una disciplina ad hoc per tali Enti.

La circolare del MEF, a oggi, non è efficace, stante l'annullamento, e non reca alcun obbligo per gli Ordini. È bene, peraltro, segnalare che il Ministero ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio, e quindi occorrerà attendere l'esito del giudizio per avere una definitiva soluzione della vicenda.

Il citato arresto giurisprudenziale può ritenersi utile per replicare alla nota richiesta della Direzione VII del Dipartimento del Tesoro di avvalersi dell'applicativo Partecipazioni presente sul portale del Tesoro per comunicare una serie di dati afferenti le partecipazioni societarie e alla rappresentanza in organi di governo.





Invero, anche in questo caso la richiesta appare impropriamente rivolta agli Ordini professionali, proprio in virtù della necessaria applicazione del detto comma 2 dell'art. 2 del DL101/2013. Anche in questa nuova fattispecie, il Dipartimento del Tesoro pretenderebbe di adottare nei confronti degli Ordini in maniera indistinta e automatica, e perciò illegittimamente, la generalità della disciplina relativa alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica.

Potrebbe, pertanto, ritenersi corretto non evadere la richiesta suddetta, ferma restando la autonoma scelta che ciascun Consiglio dell'Ordine è libero di assumere in merito.

Con i migliori saluti.

*Il Responsabile del Dipartimento*  
*Riforma, Politiche ed esercizio della professione*  
(Massimo Crusi)

*Il Consigliere Segretario*  
(Gelsomina Passadore)

*Il Presidente*  
(Francesco Miceli)

